

BGE 55 I 46

Bundesgericht (BGE), 1929-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_55_I_46

FR: ATF 55 I 46

IT: DTF 55 I 46

Volltext

46 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. 8. Sentenn deUa. Cam.ra. del contenzioBo dei funzionari del ae a.pri leae nella causa Ambrogini contro Amministrazione federale delle poste. Il fu.nzionario ~a dirit.to a ehe nella determinazione dello stipen- dio e delle mdenmta, ehe devono essergli pagati sm rispet- tata la legge. In easo di violazione di questa gli e dato adito all'autorit . giudiziaria giusta l'art. 60 cp. 1 J. f d f fed. (consid. 1). . or. unz. Il ~ib~e~e~e~e .no~ puO pronunciarsi sul merito delle puni. Zlom ~sCl~linan infhtte dall'amministrazione prima dell'en. trata ~ VIgore della legge sull'ordinamento dei funzionari federali. Gius~ gli art. 31 ep. 1 eifra 7 I. f. ord. funz. fed. e 34 GAD il Trib~e fed~rale non puO sind.acare la riduzione 0 Ja sos. p.ellSIOn~ dell aumento ordinario di stipendio pronuneziata. a ttolo di pans rlisciplinare. Sunto dei fatti : A. - L'attore trovasi al servizio delle poste federali fin dal1908. ~ 24.marzo 1927 la Direzione post~le dell'X1, Circon- darlO gh annunciava aver la Direzione generale deciso di sospendere. fin~ anuovo avviso l'aumento di stipendio di 400 fr. di CUI avrebbe dovuto fmire a contare dal 1.0 a!,~ile 1~2.'. ~ provvedi ment 0', motivato dalle presta- ZIOIII InSuffiClentl e dal contegno poco soddisfacente del- ~'attore.durante l'ultimo periodo di nomina, era ordinato In apphcazione dell'art. 4 cp.- 2 della legge federale con- cernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali del 2 luglio 1897. Con lettera 30 novembre 1927 alla Direzione postale dell'X1~ Circondario Ambrogini ehiedeva l'abrogazione delJa mIsura, ma la Direzione generale accoglieva la de- manda solo in parte decidendo il20 gennaio 1928 : « Die Probezeit ist n~ch zu kurz. Ferner k nnten die Leistungen des Postkomnus Ambrogini nach dem Bericht des Post- amtes Bellinzona 1 noch besser sein. Es wird deshalb einstweilen nur eine Alterszulage von 200 Fr. gew hrt » ; Beamtenrecht. N  t;. 10 stipendio 001 rieorrente era eosi portato da 3600 fr. a 3800 fr., oltre l'indennita prineipale di rinearo, la quale da 2520 saliva di eonseguente a 2660 fr. L'aumento era concesso al ricorrente a far data da} 31 dicembre 1927. Ma ill  gennaio 1928 entrava in vigore la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali del 30 giugno 1927, la quale aveva per conseguenza una nuova determinazione delle retribuzioni di tutti i funzio- nari federali (art. 701. f. ord. funz. fed.). La Direzione delle poste dell'Xlo Circondario, procedendo il 23. gennaio 1928 a questa nuova determinazione nei confronti dell'attore, 10 collocava, a contare dal1  gennaio 1928, e per il periodo amministrativo in eorso fino al 31 dicembre 1929, « in qualita. di funzionario, come commeS80 postale di 1a classe, nella 17a classe di stipendio ». Gli stipendi per i funzionari di questa classe vanno da un minimo di 3600 fr. ad un massimo di 6800 fr.; ma per Bellinzona, localita dove il costo della vita non raggiunge la media, l'aliquota minima della 17a classe e ridotta di 100 fr. e la massima di 120 Ir., vale a dire che le aliquote minima e massima di detta classe sono rispettivamente di 3500 fr. e di 6680 fr. Se non ehe per i funzionari in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge federale ord funz. fed., l'art. 71 di questa stabilisce che « il nuovo stipendio e composto dello stipendio anteriore e dell'jndennita. principale sempreche l'importo che ne risulta non

superi il nuovo massimo. Il funzionario ha in ogni caso diritto al massimo della nuova classe » (cp. 1) e che « se l'ammontare dello stipendio anteriore e dell'indennità principale supera il nuovo massimo, il soprappiù spetta al funzionario come eccedenza, alle condizioni stabilite nel quarto capoverso » (cp. 3), vale a dire alla condizione che l'eccedenza sia compensata, fino ad estinzione, con taluni aumenti ed assegni previsti dalla l. f. ord. funz. fed. (cp. 4). In applicazione di queste norme e tenuto conto dell'aumento di 200 fr. accordato ad Ambrogini col 31 dicembre 1927, la Direzione postale dell'XI Circondario ne determinava lo stipendio in 6545 fr.,

48 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. a far data dal 1° gennaio 1928, somma superiore al minimo ed inferiore al massimo della 17a classe per Bellinzona. Di questa determinazione la Direzione postale dell'XI Circondario avvisava Ambrogini il 23 gennaio 1928, mentre con lettera del 26 gennaio 1928 essa gli comunicava la decisione della Direzione generale delle poste del 20 gennaio 1928. L'attore dichiarava di non poter accettare tale determinazione del suo stipendio. Con lettera del 5 aprile 1928 egli precisava le sue pretese, chiedendo che fosse fissato il suo stipendio « contando dal 1° aprile corrente in 6800 fr., stipendio massimo previsto dalla vecchia legge e non raggiunto a causa della sospensione dell'aumento triennale del 1927 ». La Direzione generale delle poste decise d'accordare ad Ambrogini, in considerazione della buona volontà da lui dimostrata negli ultimi tempi, a far data dall'1° ottobre 1928 l'aumento di cui era stato privato, fino a concorrenza dello stipendio massimo di 6680 fr. previsto dalla nuova legge. Essa si rifiutava per contro sia di dar forza retroattiva a "questo aumento sia di portare lo stipendio al massimo di 6800 fr. previsto dalla vecchia legge. Di questa decisione Ambrogini era edotto dalla Direzione postale dell'XI Circondario con lettera del 26 settembre 1928. B. - Il 14 gennaio 1929 Ambrogini ha inoltrato al Tribunale federale, adito a termini dell'art. 60 della legge 30 giugno 1927, un ricorso col quale chiede d'essere ammesso a riscuotere (a partire dal 1° gennaio 1928) lo stipendio massimo prescritto dalla legge sulla base di 6800 fr., anziché solo di 6680 fr. ». Il ricorrente contesta sia d'essersi dimostrato insufficiente sia d'aver tenuto una condotta riprovevole e critica di conseguente siccome ingiustificata, ai sensi dell'art. 4 cp. 2 l. f. concernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali del 2 luglio 1897, la punizione inflittagli sotto forma di sospensione dell'aumento triennale di stipendio maturato il 1° aprile 1927, misura alla quale egli si sarebbe sottoposto soltanto perché la legislazione di Beamtenrecht. N° 8. 49 quel tempo non gli dava alcun mezzo di ricorso ; sostiene, Ambrogini pertanto aver egli acquisito « già col 10 aprile 1927 il diritto ad ottenere l'aumento triennale tale da portare il suo stipendio alla somma massima prevista per i funzionari che abitano nella località di Bellinzona, somma di 6800 fr., e non potergli » tale suo diritto acquisito essere negato se non sotto forma d'una speciale pena disciplinare ») ai sensi dell'art. 31 cp. 1, cifra 6, l. f. ord. funz. fed., pena della quale non ricorrerebbero le condizioni né materiali né formali, un'inchiesta preliminare non avendo avuto luogo ed il ricorrente non essendo stato posto in grado di difendersi. O. - Rispondendo, il 9 febbraio 1928, l'Amministrazione federale delle poste ha proposto di respingere la domanda del ricorrente e di mettere a suo carico le spese. Considerando in diritto: 1. - Secondo l'art. 60 ep. 1 l. f. ord. funz. fed. « il Tribunale federale giudica come istanza giudiziaria unica delle pretese pecuniarie contestate avanzate dalla Confederazione o contro di essa, che derivano dal rapporto d'impiego, comprese le pretese concernenti prestazioni di una cassa di assicurazione della Confederazione ad aventi diritto », Richiamandosi a tale disposizione di legge, il ricorrente chiede al Tribunale federale di condannare l'Amministrazione federale delle poste a pagargli, a far data dal 1° gennaio

1928, uno stipendio annuo di 6800 fr., anziché di 6545 fr; come pagatogli in fatto dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1928 e di 6680 fr. come pagatogli in fatto dal 10 ottobre 1928. Sostiene preliminarmente l'amministrazione convenuta non rappresentare tale domanda una pretesa pecuniaria contestata, avanzata contro la Confederazione e derivante dal contratto d'impiego, di modo che il Tribunale federale dovrebbe, a suo giudizio, dichiararsi incompetente: art. 60 cp. 1 l. f. 000. f. l. D. Z. fed., parlando di pretese contro la Confederazione, avrebbe in vista solo le domande d'indennità, per es. quelle deri- AB 55 I - 1929

50 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. vanti da licenziamento, o ingiustificato oppure da trasformazione illegale del rapporto d'impiego da parte dell'autorità eleggente; esso non avrebbe per conto in vista la determinazione del rapporto d'impiego, che all'autorità eleggente spetterebbe la facoltà esclusiva di decidere quali prestazioni il funzionario debba fornire e quale stipendio debba essergli corrisposto. Nel suo ragionamento l'Amministrazione federale delle poste fonde due questioni, che devono essere tenute rigorosamente distinte: certo l'amministrazione ha l'esclusiva facoltà di nominare o di non nominare un determinato funzionario (art. 5 l. f. ord. funz. fed.), di promuoverlo o di non promuoverlo (art. 12 l. f. ord. funz. fed.); ma, una volta il funzionario nominato o promosso, egli ha diritto a che nella determinazione dello stipendio e delle indennità, che devono essergli pagati, sia rispettata la legge e, in caso di violazione di questa (violazione la cui possibilità è naturalmente esclusa ove la legge si rimette all'arbitrio dell'amministrazione), gli è dato adito all'autorità giudiziaria. Tale soluzione è imposta dalla lettera dell'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed., ov'è parola genericamente di pretese pecuniarie contestate, avanzate contro la Confederazione, che derivano dal rapporto d'impiego: la domanda di pagamento di uno stipendio superiore a quello in fatto corrisposto e una pretesa pecuniaria ed una pretesa che deriva dal rapporto d'impiego: enumerando al suo capitolo V, i diritti del funzionario, la l. f. ord. funz. fed. comincia infatti con gli art. 37 a 41, riuniti sotto il titolo « Stipendio e indennità di residenza ». Ma la soluzione è imposta anche dalla genesi della legge; che l'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed. riproduce, salvo differenze di pura forma, l'art. 60 ep. 1 del rispettivo disegno di legge presentato dal Consiglio federale all'Assemblea federale con messaggio del 18 luglio 1924, nel qual messaggio leggesi a pag. 191: « Per quanto riguarda le azioni che possono competere al funzionario contro la Confederazione, citeremo: ... ; b) la domanda di pagamento dello stipendio e delle indennità (art. 37 a 43 e 52) D. Beamtenrecht. n. 8 .. 51 2. - Se non può essere seguita l'argomentazione con la quale l'amministrazione convenuta sostiene l'impunità del Tribunale federale, questo non è tutto, e per un altro ordine di considerazioni, compete ad esaminare la questione pregiudiziale, da cui dipende l'ammissione della domanda. L'attore non contesta infatti che egli riceveva al 31 dicembre 1927, come stipendio e come indennità principale di rincarato la somma complessiva di 6460 fr. all'anno; egli non impugna d'altra parte la sua assegnazione alla 178 classe di stipendio, a far data dal 1° gennaio 1928, né che l'aliquota massima di questa classe sia, per Bellinzona, di 6680 fr.; egli non può di conseguente pretendere che sia stato violato nei suoi confronti l'art. 71 cp. 1 l. f. om. funz. fed., l'aliquota massima della classe, alla quale egli è stato assegnato col 10 gennaio 1928, essendo superiore all'ammontare da esso percepito, fino a tale data, a titolo di stipendio e d'indennità principale di rincarato. Tale violazione esisterebbe soltanto, secondo l'attore, perché l'ammontare da esso percepito, dal 3° gennaio 1927 a titolo di stipendio e d'indennità principale di rincarato avrebbe dovuto essere, anziché di 6460 fr., di 6800 fr.: e sarebbe stato di 6800 fr. se non gli fosse stato

sospeso l'aumento triennale maturato coll'0 aprile 1927. in conformità all'art. 4 cp. 1 l. f. 2 luglio 1897 : vale a dire che la domanda di Am brogini e in realtà diretta contro tale sospensione decisa dalla Direzione generale delle poste in applicazione dell'art. 4 c. 1. f. 2 luglio 1897 ~ comunicata al ricorrente dalla Direzione postale del XI Circondario il 24 marzo 1927. L'ammissione del ricorso presupporrebbe pertanto l'aumento di tale decisione. Ma a pronunciare tale annullamento il Tribunale federale adito a sensi dell'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed., non è competente, giustiziata la massima sancita dalla Camera nell'odierna sentenza Ackermann e. Cassa di Assunzione dei funzionari, impiegati ed operai federali, * * Vecchi pag. 39 e segg.

52 Verwaltungs. Ueber die Disziplinarrechtspflege. perché la decisione in parola è stata presa prima dell'entrata in vigore della l. f. ord. funz. fed. ed allorché contro le punizioni disciplinari pronunciate dall'amministrazione sopra il fondamento dell'art. 4 ap. 2 l. f. 2 luglio 1897 non era dato ricorso qualsiasi all'autorità giudiziaria. Del resto, anche se il Tribunale federale potesse giudicare della fondatezza delle misure disciplinari ordinate sotto l'impero della legislazione anteriore alla l. f. ord. funz. fed. dell'11 giugno 1928, la cognizione della pena che è stata inflitta all'attore con la sospensione dell'aumento di stipendio, gli sarebbe ciò nondimeno sottratta. Infatti nel sistema della l. f. ord. funz. fed., il Tribunale federale, adito come istanza unica di ricorso a sensi dell'art. 60 di detta legge, non può sindacare « la riduzione o la sospensione dell'aumento ordinario di stipendio » pronunciata, a titolo di « sanzione disciplinare », in conformità all'art. 31 ep. 1 cifra 7 l. f. ord. funz. fed. Il ricorso alla Camera di contenzioso dei funzionari è dato, dall'art. 34 cp. 1 l. f. sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare soltanto contro le pene disciplinari consistenti nell'licenziamento o nel collocamento in posizione provvisoria, ossia contro le pene disciplinari dell'art. 31 cp. 1 cifre 8 e 9 l. f. ord. funz. fed. Il Tribunale federale pronuncia : La domanda è respinta. II. VERFAHRENSRECHT PROC:EDURE Vgl. Nr. 7 und 8. - Voir nos 7 et 8. Lotteriegesez. No 9. C. STRAFRECHT - DROIT PENAL - LOTTERIEGESETZ LOI SUR LES LOTERIES 9. Urteil des Kassationshofes vom 11. Februar 1929 i. S. Bundesanwaltschaft gegen Obrecht. 53, Art. I Abs. 2 eidg. Lotteriegesez: Unter den «ähnlichen auf Zufall gestellten Mitteln» sind nur solche zu verstehen, bei denen wie bei Los- oder Nummernziehung der Zufall allem massgebend ist. A. - In ihrem Urteil vom 18. Mai 1928 hat die Erste Strafkammer des bernischen Obergerichts erkannt : ' IH. Robert Obrecht, vorgeannt wird freigesprochen, ohne Entschädigung, von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Lotteriegesez, angeblich begangen dadurch, dass er a) im August 1925 eine Lotterie veranstaltet und als Inserat mit der Ideal-Preisauflage: « Dem Mutigen gehört die Welt » im Emmenthaler-Blatt in Langnau i. E. in den Nummern vom 11. und 13. August 1925, im Landfreund in Bern in den Nummern vom 31. Juli, 7. und 21. August 1925, in den Zeitschriften « Blatt für Alle » vom 5. September 1925, « Der Sonntag » vom 9. August 1925 und in den « Emmenthaler Nachrichten » vom 24. Juli 1925 ausgedient hat ; b) im Sommer 1925 eine Lotterie veranstaltet und im « Landfreund » in Bern vom 12., 19. und 26. Juni 1925 ein Inserat betitelt « Sommerpreisauflage »; Frisch gewagt ist halb gewonnen » hat erscheinen lassen ; c) im Frühjahr 1926 eine Lotterie veranstaltet und im « Badener Tagblatt » vom 13. April 1926 durch ein Inserat

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.